

CAPITOLO II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

L'interazione tra l'Anagrafe e gli enti segnalanti avviene con modalità tecniche diverse a seconda che l'ente partecipi o meno alla Centrale dei rischi (CR).

SEZIONE I

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie, ricevono garanzie o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati, sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni quantitative. Essi vengono definiti "intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi".

1. ADEMPIMENTI TECNICO-OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

L'interazione tra gli enti segnalanti che partecipano alla CR e l'Anagrafe avviene mediante la rete Internet.

Per trasmettere e ricevere le informazioni gli enti segnalanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A). A tal fine, gli enti devono registrare - tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito della Banca d'Italia²⁴ - una credenziale applicativa cui associare il certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio

²⁴ La registrazione della credenziale deve essere eseguita da un operatore incaricato dall'intermediario dotato di Carta Nazionale dei servizi (CNS). Le istruzioni per registrare e gestire la credenziale sono disponibili sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.



dei dati. Una volta ottenuta la credenziale, l'ente invia alla Banca d'Italia, tramite posta elettronica certificata (PEC)²⁵, l'apposito modulo²⁶ compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e sugli standard crittografici sono riportate nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti”*²⁷.

2. MESSAGGI E COMUNICAZIONI

Le segnalazioni trasmesse dagli enti segnalanti, di propria iniziativa ovvero in risposta a una comunicazione della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate “messaggi”. Viceversa, la Banca d'Italia si rivolge agli enti segnalanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli enti medesimi, tramite “comunicazioni”. I messaggi che originano da una richiesta della Banca d'Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione alla quale rispondono.

Nei casi in cui è necessario accompagnare il messaggio con apposita documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute²⁸, gli enti segnalanti devono valorizzare l'apposito campo “indicatore messaggio documentato” e inviare la documentazione in formato digitale tramite posta elettronica, indicando gli elementi necessari a identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. “identificativo”)²⁹.

²⁵ All'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

²⁶ Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.

²⁷ Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Documentazione tecnica > Manuali.

²⁸ Ad esempio, devono essere documentate le variazioni di codice fiscale e le variazioni di attributi anagrafici che creano incompatibilità con il codice fiscale di persone fisiche.

²⁹ Le e-mail devono essere strutturate secondo i criteri previsti nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti”*.



3. RICHIESTA DI CODICE CENSITO

3.1 Invio della richiesta

Gli enti segnalanti che abbiano necessità di conoscere il codice censito di un soggetto trasmettono l'apposito messaggio di segnalazione anagrafica (cfr. ALLEGATO IV, messaggi n. 001/003). Nel messaggio devono essere riportati in modo accurato e completo tutti gli attributi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato (elementi classificati come "comuni" nelle Tabelle Tabella 1 e Tabella 2)³⁰.

Qualora il messaggio riguardi una persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, questo deve essere accompagnato da idonea documentazione³¹.

3.2 Esito della richiesta

Per ogni messaggio di segnalazione anagrafica che abbia superato i controlli formali previsti, l'ente riceve una comunicazione con la quale viene informato del risultato della ricerca effettuata in Anagrafe.

Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato della ricerca:

1. **Esito certo positivo:** nel caso in cui sia possibile identificare un codice censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato, l'ente segnalante riceverà i dati anagrafici e il codice censito individuato (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 009/010);
2. **Esito certo negativo:** nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato, se questo appartiene a una tipologia il cui censimento viene effettuato tramite fonte ufficiale, la richiesta di codice viene rifiutata, in quanto il soggetto non risulta presente nella fonte di

³⁰ Si sottolinea che per le persone giuridiche deve essere indicato il codice fiscale e non la partita iva.

³¹ Il codice fiscale deve essere valido e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e desumibile dalla documentazione ufficiale.



riferimento (cfr. ALLEGATO V, comunicazione n. 002)³². Se invece appartiene a una tipologia il cui censimento viene effettuato tramite fonte cooperativa, il soggetto viene registrato in Anagrafe con gli elementi anagrafici trasmessi dall'ente segnalante, cui viene comunicato il codice censito assegnato (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 009/010);

3. **Esito dubbio (sinonimi/duplicati)**: nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato ma presenti elementi anagrafici simili ad altri soggetti censiti (c.d. "sinonimi"), l'Anagrafe invia una comunicazione all'ente con la situazione anagrafica di ciascuno dei sinonimi trovati³³ (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 005/006). Se l'ente individua tra questi il soggetto di proprio interesse, utilizzerà il relativo codice per le successive segnalazioni³⁴. Se il soggetto d'interesse non è presente tra i sinonimi, l'ente dovrà chiedere il censimento di un nuovo codice tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente: i dati anagrafici precedentemente segnalati, il riferimento alla comunicazione di esito di codifica ricevuta dall'Anagrafe e la valorizzazione del campo "richiesta di nuovo codice"³⁵.

Il processo di codifica è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III-A.

4. VARIAZIONI ANAGRAFICHE

4.1. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici comuni di fonte cooperativa, anche se riguardano informazioni segnalate precedentemente da altri enti.

³² L'ente segnalante deve verificare la correttezza dei dati inviati, correggere eventuali anomalie e riproporre la richiesta del codice censito o contattare l'Anagrafe per approfondimenti.

³³ Tale comunicazione è funzionale ad assicurare la qualità dei dati presenti in Anagrafe.

³⁴ Qualora l'ente segnalante ritenga che i dati presenti in Anagrafe non siano corretti, deve provvedere a effettuare le opportune variazioni.

³⁵ Inserendo "SI" in corrispondenza di tale campo.



Gli enti che segnalano attributi aggiuntivi di fonte cooperativa sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento degli stessi e sono pertanto tenuti a verificare le informazioni, controllare le comunicazioni che ricevono dall'Anagrafe e rettificare tempestivamente gli eventuali errori o inesattezze. Gli enti che non sono tenuti a segnalare tali attributi, ove riscontrassero errori o inesattezze, possono comunicare all'Anagrafe le informazioni aggiornate e corrette.

Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico, gli enti devono curare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati anagrafici.

La responsabilità della qualità dei dati e dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

4.2. Messaggi di variazione da parte degli enti segnalanti

La procedura di variazione dei dati anagrafici aggiornabili da fonte cooperativa deve essere avviata su iniziativa degli enti segnalanti (cfr. ALLEGATO IV, messaggi n. 005/006) quando dispongano di informazioni tali da ritenere che uno o più attributi registrati in Anagrafe siano non corretti o non più attuali, ovvero in esito a una richiesta di conferma ricevuta dalla Banca d'Italia (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 019/020).

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un codice censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'ente abbia utilizzato, per errore, un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per quest'ultimo e rettificare di conseguenza le segnalazioni nominative precedentemente trasmesse (ad esempio, le segnalazioni alla Centrale dei rischi).

Le variazioni che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentate. Per le persone fisiche, devono essere altresì documentate le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice



fiscale³⁶. L'Anagrafe verifica la completezza e la coerenza dei documenti prodotti dall'ente avvalendosi anche di fonti ufficiali, quali l'Agenzia delle Entrate.

La procedura di variazione dei dati anagrafici deve essere utilizzata, inoltre, per l'inserimento:

- del codice LEI relativo a un soggetto già censito;
- degli attributi "aggiuntivi" (CAPITOLO I, paragrafo 2.2).

Il processo di variazione anagrafica è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -B.

4.3. Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni

A seguito di una variazione degli attributi anagrafici proveniente da fonte ufficiale o da un ente segnalante, l'Anagrafe invia una comunicazione (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 011/012)³⁷ a tutti gli enti che hanno segnalato il soggetto (o hanno inviato una richiesta di prima informazione, cfr. CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 7) nei mesi precedenti a tale variazione³⁸.


Gli enti sono pertanto costantemente aggiornati sui soggetti da essi segnalati e sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

Se l'ente che riceve la comunicazione riscontra la presenza di errori sulle variazioni proposte da un'altra fonte cooperativa, è tenuto a comunicare il dato corretto. In assenza di rettifiche si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

³⁶Non deve essere documentato il messaggio di variazione anagrafica che riguarda l'inserimento di un codice fiscale laddove questo fosse mancante perché "non previsto" o "non conosciuto".

³⁷La comunicazione viene sempre inviata a seguito di variazione degli attributi comuni; inoltre, la comunicazione viene inviata a seguito di variazione degli attributi aggiuntivi compresi nei tracciati descritti nel manuale tecnico "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti".

³⁸ L'arco temporale varia in base al tipo di segnalazione effettuato.



4.4. Eliminazione di doppie codifiche

Quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi³⁹ (c.d. “doppia codifica”) si procede all’eliminazione di uno dei due (detto “erroneo”) e alla comunicazione del codice corretto a tutti gli enti che hanno segnalato quello erroneo.

Il processo di eliminazione delle doppie codifiche è rappresentato nel suo complesso nell’ALLEGATO III -C.

5. FUSIONI

Le operazioni di fusione tra società residenti vengono acquisite dal Registro delle imprese. Le informazioni relative a operazioni che coinvolgono soggetti diversi dalle società residenti⁴⁰ devono essere comunicate dagli enti segnalanti con un apposito messaggio (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 007) indicando la data di decorrenza della fusione e i codici di tutti i soggetti coinvolti; ove tali codici non siano disponibili devono essere acquisiti preventivamente dagli enti segnalanti.

La registrazione delle fusioni in Anagrafe viene comunicata agli enti interessati. Se essi riscontrano anomalie sulla data di decorrenza delle operazioni tra società residenti⁴¹ o sulle informazioni che coinvolgono tipologie di soggetti diverse dalle società residenti, possono rappresentare il proprio dissenso utilizzando l’apposito messaggio documentato (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 011). In tal caso, l’Anagrafe registra una nuova fusione con i dati corretti e annulla quella precedentemente acquisita.

Il processo di registrazione di una fusione è rappresentato nel suo complesso nell’ALLEGATO III -F.

³⁹ Ad esempio a seguito di una variazione anagrafica documentata.

⁴⁰ Sono incluse le operazioni tra società residenti e altri soggetti.

⁴¹ È possibile che la data di decorrenza della fusione acquisita dal Registro delle imprese sia diversa da quella della sua effettiva decorrenza, indicata nell’atto di fusione.



6. COINTESTAZIONI

6.1 Segnalazione di una cointestazione

Per acquisire il codice censito di una cointestazione deve essere utilizzato l'apposito messaggio di segnalazione (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 015) nel quale vanno indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti.

Il processo di segnalazione di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -G.

6.2 Annullamento di una cointestazione

Qualora gli enti segnalanti, sulla base delle informazioni in loro possesso, rilevino la presenza di uno o più soggetti estranei nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono informarne la Banca d'Italia tempestivamente, trasmettendo l'apposito messaggio di annullamento (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 017)⁴².

Il processo di annullamento di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -H.

7. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE

Gli enti partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, quando hanno necessità di conoscere l'esposizione bancaria dei clienti al fine esclusivo di una corretta assunzione e gestione del rischio di credito, possono chiedere,

⁴² Gli enti segnalanti che richiedono l'annullamento di una cointestazione devono preventivamente annullare le segnalazioni precedentemente imputate alla cointestazione in Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio di rettifica degli importi. Se l'ente che chiede l'annullamento è l'unico a segnalare la cointestazione, l'Anagrafe procede alla cancellazione dagli archivi, dandone notizia all'ente medesimo. La richiesta di annullamento non ha effetto qualora l'ente richiedente non sia l'unico a segnalare per importi la cointestazione; in questo caso lo stesso riceverà una comunicazione con la quale verrà informato dell'impossibilità di annullare la cointestazione.



a titolo oneroso, alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio, con una profondità storica al più di 36 mesi (c.d. "richieste di prima informazione").

A tal fine utilizzano un apposito messaggio nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d'interesse o, in alternativa, il codice censito, se conosciuto (ALLEGATO IV, messaggi n. 002/004). Se la richiesta riguarda una cointestazione, viene utilizzato un messaggio in cui sono indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 016).

La richiesta di prima informazione effettuata mediante gli attributi anagrafici produce, con riferimento alla registrazione del soggetto in Anagrafe, gli stessi effetti di una richiesta di codice censito.

La richiesta di prima informazione su una cointestazione produce la registrazione della cointestazione in base dati, nel caso in cui questa non sia già stata precedentemente censita.

I processi di richiesta di prima informazione e di prima informazione su una cointestazione sono rappresentati nel loro complesso, rispettivamente, negli Allegati III-I e III-J.

8. SEGNALAZIONE DEGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI

Gli attributi anagrafici aggiuntivi non devono essere inclusi nei messaggi di segnalazione anagrafica ma segnalati successivamente al censimento del soggetto cui si riferiscono utilizzando il messaggio di variazione anagrafica, sia per il primo inserimento (messaggio di variazione in "modalità inserimento"⁴³) sia per le successive, eventuali variazioni.

⁴³ Si parla di "modalità inserimento" quando il messaggio di variazione anagrafica è utilizzato per l'iniziale inserimento degli attributi aggiuntivi e non per modificare i dati già registrati.



SEZIONE II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALENTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Gli enti segnalanti che non partecipano al servizio centralizzato dei rischi utilizzano la funzione di segnalazione anagrafica ASVI accessibile mediante la piattaforma INFOSTAT⁴⁴, finalizzata a conoscere il codice censito dei soggetti già registrati in Anagrafe o codificare ex novo i soggetti non censiti.

Si tratta di una funzione dedicata alla sola segnalazione anagrafica che dal punto di vista del contenuto rispecchia quanto già descritto nel CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 3.1.

Gli adempimenti tecnico-operativi e le modalità di utilizzo dell'applicazione ASVI sono descritti nel manuale tecnico: *"Segnalazione anagrafica massiva: manuale d'uso per gli Intermediari Segnalanti"*⁴⁵.

Gli enti che non hanno la possibilità di accedere alla funzione ASVI devono contattare per istruzioni la casella funzionale anagrafe.soggetti@bancaditalia.it dopo aver preventivamente verificato la presenza del soggetto in anagrafe attraverso il servizio di *inquiry* nominativo online⁴⁶.

⁴⁴ La piattaforma INFOSTAT è accessibile dal sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT), oppure all'indirizzo internet <https://infostat.bancaditalia.it>. Il servizio ASVI è utilizzato dagli enti segnalanti che partecipano a specifiche rilevazioni nominative, quali la "Loss given default" (LGD).

⁴⁵ Cfr. il sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Manuali.

⁴⁶ Tale servizio è accessibile per gli enti segnalanti che sono già abilitati a INFOSTAT dal sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT). Si evidenzia che si tratta di un servizio di *inquiry* online, che si differenzia dal servizio di consultazione *application to application* (ASQ) descritto nel Capitolo IV.



SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

1. SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE

Gli enti segnalanti possono interrogare in tempo reale la base dati dell'Anagrafe mediante un servizio web, denominato ASQ ("Anagrafe dei Soggetti Query"), accessibile in modalità *application to application* (A2A). Tale servizio consente agli enti segnalanti di interrogare in tempo reale la base dati per verificare la presenza di uno o più soggetti, conoscerne il relativo codice e acquisire le informazioni anagrafiche aggiornate, con uno strumento più rapido e flessibile rispetto ai messaggi di segnalazione anagrafica. Resta ferma la necessità di utilizzare le procedure di segnalazione anagrafica per le richieste di censimento di soggetti non registrati e per la variazione di dati anagrafici.

Le indicazioni sulle modalità di abilitazione e le informazioni tecniche per l'utilizzo di ASQ sono contenute nel "*Manuale Inquiry dell'Anagrafe dei soggetti*"⁴⁷.

La consultazione dell'Anagrafe mediante i servizi di *inquiry* (sia quello nominativo online descritto nel CAPITOLO II, SEZIONE II, che quello descritto nel presente capitolo) è consentita solo per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici imposti dalla Banca d'Italia.

2. VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA' DEI DATI

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici, tenendo conto di quanto stabilito nel CAPITOLO I, paragrafo 3.4, adempiendo agli obblighi di verifica e correzione dei dati, indicati nel CAPITOLO II, SEZIONE II, paragrafo 4.1.

⁴⁷ Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Le informazioni anagrafiche dei soggetti.



Per garantire la qualità dei dati, ogni messaggio di segnalazione trasmesso dagli enti segnalanti viene sottoposto a controlli. Si tratta di verifiche formali sulla corrispondenza della struttura del messaggio con il modello dei dati previsto nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti”* e sulla completezza e coerenza dei dati inviati in relazione ai domini previsti per i singoli attributi. I messaggi che risultano errati non vengono acquisiti e l’ente viene interessato con un’apposita comunicazione (cfr. ALLEGATO V, comunicazione n. 002) nella quale è descritta l’anomalia riscontrata. L’ente, una volta eliminato l’errore, dovrà ripetere l’invio del messaggio e dell’eventuale documento inviato a corredo dello stesso.

A ulteriore garanzia della qualità dei dati trasmessi, la Banca d’Italia fornisce agli enti segnalanti un programma di “diagnostica” preventiva cui devono essere sottoposte le segnalazioni anagrafiche prima della trasmissione ufficiale. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli eventuali errori che gli enti segnalanti devono provvedere a eliminare.

3. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente circolare, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative relative alle rilevazioni di riferimento.

4. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento dell’Anagrafe vanno indirizzati alla Banca d’Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Informazioni Anagrafiche (info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it).

